

**ORIENTAMENTO IN MERITO  
AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI  
CHE POSSONO ESSERE RIVESTITI  
DAGLI AMMINISTRATORI DI RECORDATI S.p.A.**

Il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato dal Comitato per la corporate governance nel gennaio 2020 (il “Codice”) prevede, quale Raccomandazione n. 15, che *“nelle società grandi l’organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di amministratore della società, tenendo conto dell’impegno derivante dal ruolo ricoperto”*.

In merito a quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A, in sede di delibera di adesione al Codice, in data 29 ottobre 2020, ha chiesto al Comitato per la Remunerazione e le Nomine di svolgere un’attività di analisi finalizzata a verificare i contenuti delle *best practice* elaborate in materia dal mercato e dai principali *proxy advisor* e investitori istituzionali.

Alla luce di tale analisi ed attività istruttoria svolta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. ha quindi definito, in data 6 maggio 2021, su proposta di detto Comitato, i seguenti criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Recordati S.p.A.:

- a) agli **Amministratori esecutivi a cui sono assegnate deleghe gestionali singole** (esclusi quindi gli amministratori definiti quali amministratori esecutivi in ottemperanza al Codice in quanto ricoprono incarichi direttivi in società di cui alla catena di controllo riguardando l’incarico anche la Società) non è consentito assumere l’incarico di amministratore esecutivo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o società di rilevanti dimensioni, come infra definite, diverse da Recordati S.p.A. e dalle società da essa direttamente o indirettamente controllate;
- b) agli **Amministratori esecutivi a cui sono assegnate deleghe gestionali singole** (esclusi quindi gli amministratori definiti quali amministratori esecutivi in ottemperanza al Codice in quanto ricoprono incarichi direttivi in società di cui alla catena di controllo riguardando l’incarico anche la Società) è consentito assumere l’incarico di amministratore non esecutivo in non più di 1 società quotata in mercati regolamentati (anche esteri) o società di rilevanti dimensioni, come infra definita, diversa dalle società direttamente o indirettamente controllate da Recordati S.p.A.;
- c) agli **Amministratori non esecutivi** (indipendenti o meno) è consentito assumere incarichi di amministratore e/o sindaco in non più di 5 società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) e/o società di rilevanti dimensioni - come infra definita - inclusa Recordati S.p.a.; tra gli incarichi di amministratore in tali società, è consentito assumere un solo incarico come amministratore esecutivo;
- d) ai fini dei predetti limiti al cumulo di incarichi:
  - i. è considerata **“società di rilevanti dimensioni”** ogni società, italiana o estera, con patrimonio netto – eventualmente consolidato - superiore a 1 miliardo di euro;
  - ii. qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo Gruppo, si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell’ambito di tale gruppo;
  - iii. eventuali incarichi di presidente dell’organo di amministrazione sono considerati avere un peso doppio;
- e) è peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare eventuali deroghe motivate, per casi eccezionali e/o transitori, discostandosi dai criteri esposti;
- f) in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha cura, anche tramite il monitoraggio della frequenza delle partecipazioni alle attività Consiliari e dei Comitati, di presidiare che gli amministratori



dispongano di idoneo tempo e possano dedicare sufficiente impegno per lo svolgimento del proprio incarico.